



COMUNE di GROSSO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.**

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento – Finanziamento.**
- Art. 2 Definizioni.**

CAPO II

CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»

- Art. 3 Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni».**
- Art. 4 Scopo delle «sovvenzioni».**
- Art. 5 Carattere delle «sovvenzioni».**
- Art. 6 Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni».**
- Art. 7 Somministrazione delle «sovvenzioni».**

CAPO III

CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

- Art. 8 Soggetti beneficiari dei «contributi».**
- Art. 9 Scopo dei «contributi».**
- Art. 10 Carattere dei «contributi».**
- Art. 11 Procedura per l'assegnazione dei «contributi».**
- Art. 12 Erogazione dei «contributi».**

CAPO IV

CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

- Art. 13 Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari».**
- Art. 14 Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.**
- Art. 15 Procedura per l'assegnazione dei «sussidi».**
- Art. 16 Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari».**

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»

- Art. 17 Soggetti beneficiari di «vantaggi economici».**
- Art. 18 Scopo della concessione di «vantaggi economici».**
- Art. 19 Natura del vantaggio economico.**
- Art. 20 Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale».**
- Art. 21 Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.**

CAPO VI

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- Art. 22 Ambito oggettivo di pubblicazione.**
- Art. 23 Modalità di pubblicazione.**
- Art. 24 Tutela dei dati personali.**

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Riesame delle situazioni in atto.**
- Art. 26 Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati.**
- Art. 27 Tutela dei dati personali.**
- Art. 28 Atti di notorietà.**
- Articolo 29 Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.**
- Articolo 30 Rinvio dinamico.**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento – Finanziamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone, associazioni, istituzioni, organismi ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

3. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per area, alle attività di cui al comma 1.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «*concessione di sovvenzioni*»: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, economici ecc.;

c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:

— per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

— per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a prezzi agevolati. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «*collaborazioni*» ed i «*patrocini*» senza concessioni in denaro.

CAPO II

CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»

Art. 3

Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni».

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4

Scopo delle sovvenzioni.

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5

Carattere delle sovvenzioni.

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 6

Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni.

1. Gli interventi sono assegnati con le seguenti modalità:
 - a) a seguito di domanda motivata e documentata presentata dal soggetto che intende proporre l'iniziativa e beneficiare della sovvenzione;
 - b) a seguito di risposta a bandi o proposte che l'amministrazione intende mettere in atto per perseguire specifici obiettivi e/o servizi di interesse sociali in cui esitano le condizioni per stipulare una convenzione;
2. Nei casi i cui al comma 1, nella domanda devono chiaramente risultare:
 - le generalità del soggetto richiedente, se persona fisica, o della persona fisica rappresentante l'ente, l'associazione ecc., completa dei dati necessari al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - l'oggetto dell'iniziativa con una relazione descrittiva;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Nei casi i cui al comma 2, nella risposta di adesione devono chiaramente risultare:
 - le generalità del soggetto, se persona fisica, o della persona fisica rappresentante l'ente, l'associazione ecc., completa dei dati necessari al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - relazione descrittiva di come intende attuare l'iniziativa richiesta;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare, se non già indicata nel bando
 - l'indicazione degli altri soggetti (enti pubblici, economici, etc.), a cui eventualmente intende richiedere collaborazione nel metter in atto l'iniziativa.
4. L'assegnazione degli interventi di cui al comma 1 è fatta con deliberazione della giunta comunale.
5. La proposta di specifici bandi è fatta con deliberazione della giunta comunale. Le pratiche conseguenti e relativa assegnazione è demandata al titolare di posizione organizzativa dell'area competente all'istruttoria e definizione del relativo procedimento.
6. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente.
7. Per i casi di urgenza, o non programmabili, determinati dal sopraggiungere di avvenimenti imprevisti, la giunta comunale può prescindere da detto termine.

Art. 7

Somministrazione delle sovvenzioni.

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile del servizio.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni

utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite sostenute nell'iniziativa.

4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione può essere ridotta e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

Art. 8

Soggetti beneficiari dei contributi.

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9

Scopo dei contributi.

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

Art. 10

Carattere dei contributi.

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali;

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 11

Procedura per l'assegnazione dei contributi.

1. Gli interventi sono assegnati con le seguenti modalità:

a) a seguito di domanda motivata e documentata presentata dal soggetto che intende proporre l'iniziativa e beneficiare del contributo;

b) a seguito di risposta a bandi o proposte che l'amministrazione intende mettere in atto per perseguire specifici obiettivi e/o servizi di interesse sociali in cui esitano le condizioni per stipulare una convenzione.

2. Nei casi i cui al comma 1, nella domanda devono chiaramente risultare:

- le generalità del soggetto richiedente, se persona fisica, o della persona fisica rappresentante l'ente, l'associazione ecc., completa dei dati necessari al fine della tracciabilità dei flussi finanziari; l'oggetto dell'iniziativa con una relazione descrittiva;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Nei casi i cui al comma 2, nella risposta di adesione devono chiaramente risultare:

- le generalità del soggetto, se persona fisica, o della persona fisica rappresentante l'ente, l'associazione ecc., completa dei dati necessari al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
- relazione descrittiva di come intende attuare l'iniziativa richiesta;
- il costo complessivo e la somma da finanziare, se non già indicata nel bando
- l'indicazione degli altri soggetti (enti pubblici, economici, etc.), a cui eventualmente intende richiedere collaborazione nel metter in atto l'iniziativa.

4. L'assegnazione degli interventi di cui al comma 1 è fatta con deliberazione della giunta comunale.

5. La proposta di specifici bandi è fatta con deliberazione della giunta comunale. Le pratiche conseguenti e relativa assegnazione è demandata al titolare di posizione organizzativa dell'area competente all'istruttoria e definizione del relativo procedimento.

6. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente.

7. Per i casi di urgenza, o non programmabili, determinati dal sopraggiungere di avvenimenti imprevisti, la giunta comunale può prescindere da detto termine.

Art. 12

Erogazione dei contributi.

1. Tutti i contributi sono erogati previa adozione di apposita determinazione del responsabile del servizio a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite sostenute nell'ambito dell'iniziativa.

4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo può essere ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 13

Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari».

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14

Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma

1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) è preceduto dalla relazione dei servizi socio-assistenziali che ne accerta il reale stato di necessità secondo i parametri stabiliti dai regolamenti vigenti in materia di assistenza.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, sono prima identificate, nelle forme di legge, dalla polizia municipale.

4. I sussidi non possono essere concessi in presenza di analoghi benefici concessi da altri enti assistenziali o altre iniziative di natura pubblica (leggi dello stato o regionali, etc.)

5. eventuali sussidi concessi cessano la loro efficacia in presenza di sopraggiunte iniziative di cui al punto 4.

Art. 15

Procedura per l'assegnazione dei sussidi

1. La concessione dei sussidi, come in precedenza definiti, è disposta dalla giunta comunale sulla base di:

a) richiesta degli interessati. La richiesta deve essere integrata con la relazione dei servizi socio assistenziali che ne documenta il reale stato di necessità;

b) iniziativa dell'ufficio assistenza, che con apposita relazione ne avvalora lo stato di necessità.

2. l'atto deliberativo di concessione dei sussidi, sempre a tempo indeterminato, stabilisce la cadenza e il termine di erogazione del medesimo.

3. Nessuna domanda deve essere fatta per il rinnovo annuale, nè può essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno. Per l'espletamento della procedura di verifica, l'ufficio preposto può avvalersi della collaborazione dei servizi socio assistenziali o ad altri istituti con le necessarie competenze.

4. Con apposito atto, la giunta comunale, esaminata la relazione di servizi socio assistenziali, su proposta dell'ufficio preposto, entro il 30 di novembre dell'anno precedente approva l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo è confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento sono comunicati agli interessati.

Art. 16

Procedura per l'assegnazione degli ausili finanziari.

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla giunta comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato. La concessione deve poi essere perfezionata ai sensi del disposto dell'art. 15.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 191, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 17

Soggetti beneficiari di «vantaggi economici».

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di

provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18

Scopo della concessione di vantaggi economici.

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art 19

Natura del vantaggio economico.

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - a) al godimento di un bene immobile di proprietà comunale mediante:
 - a1) la concessione di alloggi a titolo gratuito o con l'applicazione di un canone sociale o di altro forma ad esso riconducibile;
 - a2) la concessione occasionale, a titolo gratuito o con tariffe stabilite, di sale o altri locali o edifici comunali per riunioni, conferenze, convegni, attività diverse ecc.;
 - a3) la concessione, a titolo gratuito o a canone agevolato, di locali comunali ad associazioni, comitati ed altri enti senza scopo di lucro con finalità riconducibili a quelle di cui al presente regolamento;
 - a4) la concessione, a titolo gratuito o con tariffe stabilite, l'uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - b) all'uso di beni mobili di proprietà comunale mediante:
 - b1) la concessione di beni mobili utili per la realizzazione delle attività di cui al presente regolamento;
 - b2) la concessione di beni diversi di consumo in favore di determinate categorie di cittadini;
 - c) alla fruizione di un servizio a domanda individuale senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - c1) pubblico trasporto;
 - c2) trasporto scolastico;
 - c3) mensa scolastica;
 - c4) servizi scolastici ausiliari (pre-scuola; dopo-scuola)
 - c5) attività sportive gestite dal comune;
 - c6) assistenza domiciliare;
 - c7) attività sociali, assistenziali, culturali o ricreative gestite dal comune;
 - d) alla fruizione senza corrispettivo da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento di:
 - d1) stampa promozionale e pubblicizzazione di iniziative ed attività;
 - d2) servizi tecnico professionali o organizzativi a sostegno di attività o iniziative;
2. Trovano in ogni caso applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali

Art. 20

Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale.

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., il regolamento o statuto associativo, la composizione del direttivo e il regolare atto di nomina. gli scopi istitutivi;
 - e) la stipula di assicurazione di R.C. per danni causati dall'uso del bene;
 - f) deposito di eventuale cauzione per danni causati dall'uso improprio del bene;
 - g) per le concessioni di cui al punto C) art.19, documentazione attestante lo stato di necessità economica richiesta dall'atto deliberativo (ISEE, etc.).
3. le spese vive di gestione (illuminazione, riscaldamento, verifica impianti, pulizia etc)

comprese quelle per il personale comunale di assistenza, sono a carico del concessionario.

4. Per le concessioni di cui al punto a3) art. 19, le spese di gestione possono essere a parziale carico del concedente, ove sussistano l'evidente servizio sociale a favore della popolazione residente.

5. La concessione del bene, e le condizioni, è disposta dalla giunta comunale e può essere revocata in qualsiasi momento. Nella delibera di concessione la Giunta potrà stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la concessione stessa.

Art. 21

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1. Per beneficiare della fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione dei motivi della richiesta.

2. Nell'esame delle domande l'Amministrazione potrà avvalersi dell'ausilio dell'assistente sociale.

3. La concessione del servizio è disposta dalla giunta comunale e può essere revocata in qualsiasi momento. Nella delibera di concessione la giunta potrà stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la concessione stessa.

CAPO VI

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 22

Ambito oggettivo di pubblicazione.

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, il responsabile per la trasparenza di cui all'art. 43 del d.lgs. 33/2013, provvede alla pubblicazione, sul sito web comunale, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento.

Art. 23

Modalità di pubblicazione.

1. I dati, indicati dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione del sito web comunale "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".

2. La pubblicazione delle informazioni avviene secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco.

Art. 24

Tutela dei dati personali.

1. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'art. 26, c. 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Riesame delle situazioni in atto.

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile del servizio dà corso, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 26

Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati.

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27

Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 28

Atti di notorietà.

1. È fatto divieto agli uffici comunali e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Articolo 29

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a conclusione dell'iter formativo previsto dalla normativa in materia.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web del comune.

Articolo 30


Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sopraordinata.
3. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata di cui al comma precedente.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....